

Art. 20) L'ammontare della anzidetta borsa di studio è costituito dagli intro-
 degli studenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
 ta "Senatore Giuseppe Paratore" da assegnarsi, annualmente, ad uno
 con i fondi da lui raccolti a tal fine, una borsa di studio intitolata
 Lio Andreotti nella, qualità di Direttore della rivista "Concretezza"
 Università degli Studi di Palermo, per iniziativa del Ministro Giu-
 personalità siciliana tanta cara e rimpianata, e istituita presso la
 Art. 10) Per onorare la memoria del Senatore Giuseppe Paratore, figura di
 Paratore" istituita presso l'Università degli Studi di Palermo:
 di approvare il seguente regolamento della borsa di studio "Sen. Giuseppe

D E C R E T O

Intitolata
 tuzione di una borsa di studio al Sen. Prof. Giuseppe Paratore;
 oltre a £. 300.000 per cedole maturate al 1° novembre 1968 per la isti-
 donazione di £. 10.000.000 (diecimilioni) in obbligazioni IRI 6% 1965
 Università degli Studi di Palermo è stata autorizzata ad accettare la
 Visto il Decreto Prefettizio n. 54716/1-14-1 Div. 2° del 30.9.1969 con cui la
 ministero rispettivamente in data 29.1.1969 e 15.2.1969;
 Viste le deliberazioni prese dal Senato Accademico e dal Consiglio di Am-
 tivamente in data 7/12/1968 - 11.12.1968 - 27.11.1968 e 13.12.1968;
 Le Facoltà di Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e Farmacia rispet-
 Visti gli schemi di regolamento predisposti ed approvati dal Consiglio dell'
 Università;
 zione di premi istituiti per effetto di donazioni a favore delle
 Università sono autorizzati ad emanare regolamenti per la erogazione
 Visto l'art. 8 del D.P.R. 30 giugno 1955 n. 766 con cui i Rettori delle
 Vista la circolare ministeriale n. 2342 del 18 luglio 1942;
 Visto l'art. 172 del R.D. 4 giugno 1938;

IL RETTORE

Università degli Studi di Palermo



172/69

•/•

Art. 5°) La borsa di studio di cui trattasi non è cumulabile con altre borse o sussidii di cui sia beneficiario, per lo stesso anno accademico. In caso di concorso, la borsa di studio è riservata al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 6°) Per la borsa di studio di cui trattasi non è necessario che il candidato sia iscritto all'Università di Salerno, ma è sufficiente che sia iscritto in una delle Università o in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno. Il candidato deve essere iscritto in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno, e deve essere iscritto in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno. Il candidato deve essere iscritto in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno, e deve essere iscritto in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno.


Art. 7°) Il concorso sarà bandito annualmente entro il 30 marzo. Di esso dovrà essere data notizia ai candidati interessati anche a mezzo dei giornali locali. Il concorso sarà bandito annualmente entro il 30 marzo. Di esso dovrà essere data notizia ai candidati interessati anche a mezzo dei giornali locali.

Art. 8°) La commissione giudicatrice sarà composta dal preside pro-tempore della Facoltà interessata per il singolo anno, con l'aiuto di due professori di ruolo nominati dal consiglio di Facoltà, e da due professori di ruolo nominati dal consiglio di Facoltà.


Art. 9°) Per la borsa di studio di cui trattasi non è necessario che il candidato sia iscritto all'Università di Salerno, ma è sufficiente che sia iscritto in una delle Università o in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno. Il candidato deve essere iscritto in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno, e deve essere iscritto in una delle Facoltà di cui fa parte l'Università di Salerno.

Art. 10°) La borsa di studio di cui trattasi non è cumulabile con altre borse o sussidii di cui sia beneficiario, per lo stesso anno accademico. In caso di concorso, la borsa di studio è riservata al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Università degli Studi di Salerno



[Handwritten signature]
DIRETTORE



Palermo, 11 15 DIC. 1969

[Handwritten signature]
(Giuseppe D'Alessandro)

IL NERONE

colamento.

Art. 109) Dell'assegnazione dovrà essere redatto verbale il quale dovrà portare la firma di tutti i componenti della Commissione.
Art. 110) Se in qualche anno, per qualsiasi motivo, la borsa di studio di cui trattasi non dovesse essere assegnata, il relativo ammontare andrà ad aumentare il capitale di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Università degli Studi di Palermo

